



Il Ministro dell'istruzione e del merito

- VISTO il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, recante “*Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell’articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53*”, e, in particolare, l’articolo 1, comma 7, come novellato dall’articolo 1, comma 3, del decreto-legge 9 settembre 2025, n. 127, recante “*Misure urgenti per la riforma dell’esame di Stato del secondo ciclo di istruzione e per il regolare avvio dell’anno scolastico 2025/2026*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2025, n. 164;
- VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, di “*Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado*”;
- VISTA la legge 10 marzo 2000, n. 62, concernente “*Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all’istruzione*”;
- VISTA la legge 28 marzo 2003, n. 53, riguardante “*Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale*”;
- VISTO il decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, recante “*Misure urgenti in materia di scuola, università, beni culturali ed in favore di soggetti affetti da gravi patologie, nonché in tema di rinegoziazione di mutui, di professioni e di sanità*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27, e, in particolare, l’articolo 1-bis, concernente “*Norme in materia di scuole non statali*”;
- VISTA la legge 27 dicembre 2006, n. 296, concernente “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)*”, e, in particolare, l’articolo 1, comma 622;
- VISTA la legge 18 giugno 2009, n. 69, riguardante “*Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile*”, e, in particolare, l’articolo 32;
- VISTA la legge 8 ottobre 2010, n. 170, recante “*Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico*”;
- VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107, concernente “*Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti*”;
- VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, riguardante “*Revisione dei percorsi dell’istruzione professionale nel rispetto dell’articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell’istruzione e formazione professionale, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107*”;



Il Ministro dell'istruzione e del merito

- VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, recante “*Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107*”;
- VISTO il decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, riguardante “*Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, e, in particolare, gli articoli 25-bis, 26 e 26-bis;
- VISTA la legge 27 dicembre 2023, n. 206, concernente “*Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy*”, e, in particolare, l’articolo 18, riguardante l’istituzione del liceo del *made in Italy*;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e s.m.i., che adotta il “*Regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria*”;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, avente oggetto il “*Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59*”;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che adotta il “*Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell’articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286*”;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, avente a oggetto il “*Regolamento recante valutazione delle studentesse e degli studenti del secondo ciclo di istruzione*”, come ridenominato dal decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 2025, n. 135, che adotta il “*Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, in materia di valutazione degli studenti del secondo ciclo di istruzione*”;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, che adotta il “*Regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici a norma dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133*”;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, avente a oggetto il “*Regolamento recante revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133*”;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 2013, n. 52, che adotta il



Il Ministro dell'istruzione e del merito

“Regolamento di organizzazione dei percorsi della sezione ad indirizzo sportivo del sistema dei licei, a norma dell’articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89”;

- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 2024, n. 222, avente a oggetto il *“Regolamento concernente la definizione del quadro orario degli insegnamenti e degli specifici risultati di apprendimento del percorso liceale del made in Italy, integrativo del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89”;*
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 2025, n. 134, che adotta il *“Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria”;*
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 7 ottobre 2010, n. 211, avente a oggetto il *“Regolamento recante indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento concernenti le attività e gli insegnamenti compresi nei piani degli studi previsti per i percorsi liceali di cui all’articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, in relazione all’articolo 2, commi 1 e 3, del medesimo regolamento”;*
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della salute, 24 maggio 2018, n. 92, che adotta il *“Regolamento recante la disciplina dei profili di uscita degli indirizzi di studio dei percorsi di istruzione professionale, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, recante la revisione dei percorsi dell’istruzione professionale nel rispetto dell’articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell’istruzione e formazione professionale, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107”;*
- VISTO il decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n. 139, avente a oggetto il *“Regolamento recante norme in materia di adempimento dell’obbligo di istruzione, ai sensi dell’articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296”;*
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 18 gennaio 2011, n. 4, concernente l'adozione delle Linee guida, ai sensi dell’articolo 13, comma 1-quinquies del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, riguardanti la realizzazione di organici raccordi tra i percorsi degli istituti professionali e i percorsi di istruzione e formazione professionale;
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 12 luglio 2011, n. 5669, riguardante le Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi specifici di apprendimento, ai sensi dell’articolo 7, comma 2, della citata legge 8 ottobre 2010, n. 170, concernente *“Nuove norme in*



Il Ministro dell'istruzione e del merito

materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico”;

- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 23 agosto 2019, n. 766, che adotta le *“Linee guida per favorire e sostenere l'adozione del nuovo assetto didattico e organizzativo dei percorsi di istruzione professionale”*;
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione 3 dicembre 2021, n. 344, avente a oggetto *“Decreto concernente l'ampliamento e l'adeguamento della sperimentazione di percorsi quadriennali di istruzione secondaria di secondo grado”*;
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 14 novembre 2025, n. 221, avente a oggetto *“Decreto concernente il consolidamento e lo sviluppo della filiera formativa tecnologico-professionale in attuazione dell'articolo 25- bis, comma 8-bis, del decreto-legge 23 settembre 2022 n. 144, convertito con modificazioni dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, introdotto dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 9 settembre 2025, n. 127”*;
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 5 dicembre 2025, n. 246, relativo all'autorizzazione alla prosecuzione della sperimentazione dei percorsi liceali quadriennali;
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 19 febbraio 2026, n. 29, avente a oggetto *“Decreto concernente l'attuazione degli articoli 26 e 26-bis del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, recante la revisione dell'assetto ordinamentale degli istituti tecnici e la definizione degli indirizzi, delle articolazioni, dei corrispondenti quadri orari e dei risultati di apprendimento in esito ai relativi percorsi”*;
- VISTA la direttiva del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 15 luglio 2010, n. 57, recante *“Linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento degli istituti tecnici a norma dell'articolo 8, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88”*;
- VISTA la direttiva del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 16 gennaio 2012, n. 4, in materia di Linee Guida per il secondo biennio e quinto anno per i percorsi degli Istituti Tecnici a norma dell'articolo 8, comma 3, del d.P.R. 15 marzo 2010, n. 88;
- VISTA la sentenza del Consiglio di Stato, sezione VII, 9 aprile 2024, n. 3250 (n. 9186/2022 REG.RIC.);
- INFORMATE le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in data 26 maggio 2026;
- VISTA la richiesta di acquisizione di parere al Consiglio superiore della pubblica istruzione (CSPI), formulata in data 14 luglio 2026;
- RITENUTO di accogliere le richieste formulate dal CSPI, con parere reso nella seduta plenaria n. 172 del 22 luglio 2026, che non appaiono in contrasto con le norme regolanti



Il Ministro dell'istruzione e del merito

la procedura e che non limitano le prerogative dell'Amministrazione nella definizione dei criteri generali;

RITENUTO di non poter accogliere l'osservazione formulata dal CSPI relativa alla qualificazione di seconda e terza lingua nel liceo linguistico, che non presenterebbe sostanziali differenze, in quanto, ai sensi del d.P.R. 15 marzo 2010, n. 89, allegato A, con riferimento al liceo linguistico, gli studenti, a conclusione del percorso di studio, dovranno avere acquisito nella seconda lingua straniera moderna strutture, modalità e competenze comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento, nella terza lingua straniera strutture, modalità e competenze comunicative corrispondenti almeno al Livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento;

RITENUTO di non poter accogliere l'osservazione formulata dal CSPI relativamente all'indicazione di prestare attenzione alla disciplina riguardante i passaggi tra percorsi IeFP e percorsi del sistema nazionale di istruzione, in quanto il provvedimento, per espressa previsione dell'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, come novellato dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 9 settembre 2025, n. 127, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2025, n. 164, fa esclusivo riferimento ai percorsi della scuola secondaria di secondo grado;

ORDINA

Articolo 1

(Disposizioni per il primo biennio della scuola secondaria di secondo grado)

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 7, primo e secondo periodo, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, come novellato dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 9 settembre 2025, n. 127, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2025, n. 164, al fine di favorire il successo formativo e il riorientamento, e fatta salva la necessità di subordinare al superamento delle relative prove di verifica l'iscrizione ai percorsi di liceo musicale e coreutico:
 - a) gli studenti iscritti al primo e al secondo anno di un percorso di scuola secondaria di secondo grado possono richiedere, entro e non oltre il 31 gennaio di ciascun anno scolastico, l'inserimento nella classe corrispondente a quella di attuale frequenza di altro percorso, indirizzo, articolazione, opzione;
 - b) gli studenti ammessi alla classe successiva in sede di scrutinio finale del primo anno di scuola secondaria di secondo grado possono chiedere di essere inseriti nella seconda classe di altro



Il Ministro dell'istruzione e del merito

- percorso, indirizzo, articolazione, opzione;
- c) gli studenti non ammessi alla classe successiva in sede di scrutinio finale del secondo anno di un percorso di scuola secondaria di secondo grado possono richiedere l'inserimento in una classe, corrispondente a quella frequentata con esito negativo, di altro percorso, indirizzo, articolazione, opzione.
2. L'inserimento nelle classi degli studenti di cui al comma 1, lettere a), b), e c), avviene previo colloquio orientativo presso l'istituzione scolastica ricevente, diretto a individuare eventuali carenze formative, con particolare riguardo alle discipline non previste nel percorso, indirizzo, articolazione, opzione di provenienza. Al fine di garantire l'efficacia di tale inserimento nel percorso formativo di destinazione, le istituzioni scolastiche riceventi adottano interventi didattici integrativi volti ad assicurare l'acquisizione delle conoscenze, delle abilità e delle competenze necessarie per la proficua frequenza del percorso prescelto.

Articolo 2

(Esami integrativi nella scuola secondaria di secondo grado)

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 7, terzo periodo, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, come novellato dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 9 settembre 2025, n. 127, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2025, n. 164, sostengono gli esami integrativi:
- a) gli studenti ammessi alla classe successiva in sede di scrutinio finale a partire dal secondo anno dei percorsi di scuola secondaria di secondo grado, al fine di ottenere il passaggio a una classe corrispondente di altro percorso, indirizzo, articolazione, opzione;
- b) gli studenti non ammessi alla classe successiva in sede di scrutinio finale a partire dal terzo anno dei percorsi di scuola secondaria di secondo grado, al fine di ottenere il passaggio a una classe, corrispondente a quella frequentata con esito negativo, di altro percorso, indirizzo, articolazione, opzione.
2. Gli esami integrativi sono volti ad accertare, attraverso prove scritte, grafiche, scritto-grafiche, compositivo/esecutive musicali e coreutiche, pratiche e orali, la preparazione dei candidati nelle discipline oggetto di verifica. I candidati sostengono gli esami integrativi sulle discipline o parti di discipline non coincidenti con quelle del percorso di provenienza. Nel caso in cui il candidato chieda il passaggio a una classe dello stesso percorso, indirizzo, articolazione od opzione già frequentato, il cui curriculum si differenzi per la presenza di una o più lingue straniere non presenti nel percorso di provenienza, gli esami integrativi riguardano esclusivamente la o le lingue straniere non coincidenti con quelle del percorso di provenienza. Supera gli esami il candidato che consegue un punteggio minimo di sei decimi in ciascuna delle discipline nelle quali sostiene le prove.
3. Gli esami integrativi nella scuola secondaria di secondo grado si svolgono presso l'istituzione scolastica del sistema nazionale di istruzione scelta dal candidato per la successiva frequenza, in un'unica sessione speciale, che deve aver termine prima dell'inizio delle lezioni. Il dirigente scolastico/coordinatore didattico, sentito il Collegio dei docenti, definisce il calendario delle prove e lo comunica ai candidati in tempi utili per garantire loro adeguata conoscenza del calendario



Il Ministro dell'istruzione e del merito

medesimo. La commissione, nominata e presieduta dal dirigente scolastico/coordinatore didattico o da un suo delegato, è formata da docenti della classe cui il candidato aspira, in numero non inferiore a tre, che rappresentano comunque tutte le discipline sulle quali il candidato deve sostenere gli esami.

Articolo 3

(Percorsi quadriennali della filiera formativa tecnologico-professionale e percorsi quadriennali sperimentali)

1. Il passaggio da un percorso quadriennale della filiera formativa tecnologico-professionale di cui all'articolo 25-*bis* del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, ovvero da un percorso quadriennale sperimentale, di seguito denominati "percorsi quadriennali", a un percorso quinquennale di scuola secondaria di secondo grado e viceversa è disciplinato secondo le modalità di cui ai commi 2 e 3, fatto salvo quanto previsto dal comma 3, lettera b).
2. Nell'ambito del primo biennio:
 - a) il passaggio da un percorso quadriennale ad altro percorso quinquennale di scuola secondaria di secondo grado avviene secondo quanto previsto dall'articolo 1;
 - b) il passaggio da una classe di un percorso quinquennale di scuola secondaria di secondo grado alla classe corrispondente di un percorso quadriennale avviene previa valutazione positiva del consiglio di classe dell'istituzione scolastica ricevente, tenuto conto della programmazione didattica e della correlazione tra il percorso quinquennale di provenienza e quello quadriennale, dopo l'espletamento del colloquio orientativo, di cui all'articolo 1, comma 2.
3. Per gli studenti ammessi alla classe successiva in sede di scrutinio finale a partire dal secondo anno o non ammessi alla classe successiva in sede di scrutinio finale a partire dal terzo anno:
 - a) il passaggio da un percorso quadriennale ad altro percorso quinquennale di scuola secondaria di secondo grado avviene a seguito di superamento degli esami integrativi di cui all'articolo 2, ferme restando le decisioni dell'istituzione scolastica di destinazione in merito alla classe di successiva frequenza dello studente;
 - b) non è consentito il passaggio dai percorsi quinquennali di scuola secondaria di secondo grado ai percorsi quadriennali, in considerazione della peculiarità dei suddetti percorsi.
4. Il passaggio da un percorso quadriennale ad altro percorso quadriennale avviene, nel primo biennio, secondo le modalità di cui al comma 2, lettera b); nel secondo biennio, secondo le modalità di cui all'articolo 2.

Articolo 4

(Studenti delle scuole straniere, in Italia all'estero, e istruzione degli adulti)

1. Fatte salve norme di maggior favore previste da Accordi ed Intese bilaterali, per gli studenti che hanno frequentato una scuola straniera all'estero o una scuola straniera del secondo ciclo in Italia



Il Ministro dell'istruzione e del merito

riconosciuta dall'ordinamento estero e intendono iscriversi a un percorso di scuola secondaria di secondo grado, si fa riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 45, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora gli stessi siano soggetti all'obbligo di istruzione. Se i suddetti studenti non sono soggetti all'obbligo di istruzione e intendono iscriversi a un percorso di scuola secondaria di secondo grado, sostengono gli esami integrativi sulle discipline o parti di discipline non coincidenti con quelle del percorso di provenienza.

2. La presente ordinanza non si applica ai percorsi di secondo livello del sistema di istruzione degli adulti, in considerazione della peculiarità di tali percorsi.

Articolo 5

(Verifica, monitoraggio e misure di vigilanza)

1. Ai sensi dell'articolo 12, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, gli Uffici scolastici regionali assicurano misure di vigilanza per garantire il corretto svolgimento degli esami integrativi.

Articolo 6

(Efficacia temporale e neutralità finanziaria)

1. Le disposizioni di cui alla presente ordinanza trovano applicazione a decorrere dalla data della sua pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero dell'istruzione e del merito.
2. Gli uffici interessati provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dalla presente ordinanza con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La presente ordinanza è trasmessa ai competenti organi di controllo.

Il Ministro

Prof. Giuseppe Valditara